

# **SVILUPPO ED INNOVAZIONE DELLE IMPRESE**

Il varo del Piano Nazionale Impresa 4.0, successivamente Transizione 4.0, il periodo pandemico, il lancio del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), hanno spinto il legislatore ad introdurre nel nostro ordinamento una serie di incentivi all'investimento volti a favorire lo sviluppo e l'innovazione del sistema produttivo e garantire la competitività futura delle imprese. Lo strumento a cui si è fatto ampiamente ricorso è quello del credito d'imposta differenziato in base alla tipologia di attività svolta. Il contributo che segue illustra le principali disposizioni sul punto al momento vigenti nel nostro Paese.

### “Super deduzione” costi di ricerca e sviluppo su beni immateriali

L'art. 6 del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215, ha previsto l'abrogazione del *Patent box* e la sostituzione di tale regime con l'introduzione di una nuova opzione per la maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo, pari al 110% di quelli sostenuti. Tale agevolazione è cumulabile con credito di imposta ricerca e sviluppo

Sono agevolabili i costi di ricerca e sviluppo per:

- 1) Software protetto da copyright
- 2) Brevetti industriali
- 3) Disegni e modelli

<b>Beni immateriali</b>	<b>Definizione</b>
<b><i>Software coperto da copyright</i></b>	Si intendono i programmi per elaboratore in qualunque forma espressi, purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.
<b>Brevetti</b>	Per brevetti industriali (concessi o in corso di concessione) si intendono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i brevetti per invenzione;</li> <li>• i brevetti per modello di utilità;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i brevetti per nuove varietà vegetali;</li> <li>• le topografie di prodotti a semiconduttori;</li> <li>• il certificato complementare per prodotti medicinali;</li> <li>• il certificato complementare per prodotti fitosanitari.</li> </ul>
<b>Disegni e modelli "giuridicamente tutelabili"</b>	<p>Si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le domande di registrazione di disegni e modelli;</li> <li>• i disegni e modelli registrati;</li> <li>• i disegni e modelli comunitari non registrati che possiedono i requisiti di registrabilità, la cui tutela dura per un periodo di 3 anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità;</li> <li>• il disegno industriale che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico ai sensi dell'art. 2 co. 1 n. 10 della L. 633/41 in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.</li> </ul>

L'opzione ha durata di 5 periodi di imposta, non è revocabile, è rinnovabile

### “Credito di imposta investimenti”

Per supportare gli investimenti in beni strumentali, con particolare riferimento a quelli funzionali alla transizione ecologica e digitalizzazione dei processi produttivi, la legge di bilancio 2022 ha prorogato e rimodulato il credito d'imposta per investimenti.

La tabella che segue sintetizza riassume la misura del credito di imposta per tutti gli investimenti dal 2022 al 2025.

Periodo	Beni materiali "ordinari"	Beni immateriali "ordinari"	Beni materiali "4.0"	Beni immateriali "4.0"
2022	Credito d'imposta 6% Costi ammissibili max 2 milioni di euro	Credito d'imposta 6% Costi ammissibili max 1 milione di euro	Credito d'imposta nella misura del: 40% fino a 2,5 milioni; 20% tra 2,5 e 10 milioni; 10% tra 10 e 20 milioni.	Credito d'imposta 20% Costi ammissibili max 1 milione di euro
2023	- (solo investimenti con prenotazione nel termine "lungo" del 30.6.2023)	(solo investimenti con prenotazione nel termine "lungo" del 30.6.2023)	Credito d'imposta nella misura del: 20% fino a 2,5 milioni; 10% tra 2,5 e 10 milioni; 5% tra 10 e 20 milioni.	Credito d'imposta 20% Costi ammissibili max 1 milione di euro
2024	-	-	Credito d'imposta nella misura del: 20% fino a 2,5 milioni; 10% tra 2,5 e 10 milioni; 5% tra 10 e 20 milioni.	Credito d'imposta 15% Costi ammissibili max 1 milione di euro

2025	-	-	Credito d'imposta nella misura del: 20% fino a 2,5 milioni; 10% tra 2,5 e 10 milioni; 5% tra 10 e 20 milioni.	Credito d'imposta 10% Costi ammissibili max 1 milione di euro
------	---	---	--	--

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 in tre quote annuali di pari importo con assolvimento dei relativi obblighi documentali in merito di fatturazione e, se del caso, di perizia delle spese.

### “Credito di imposta investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design ed ideazione estetica”

#### Attività ammissibili

- ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- attività di innovazione tecnologica;
- attività di innovazione tecnologica 4.0 e *Green*;
- attività di design ed ideazione estetica

#### Misura del credito

- ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale:** 20% della base di calcolo sino al limite di 4 Milioni di euro sino al 31/12/2022, 10% della base di calcolo sino al limite di 5 Milioni di Euro dal 2023 al 2031;
- attività di innovazione tecnologica:** 10% della base di calcolo sino al limite di 2 Milioni di euro sino al 31/12/2023, 5% della base di calcolo sino al limite di 2 Milioni di Euro dal 2024 al 31/12/2025.
- attività di innovazione tecnologica 4.0 e Green** 15% della base di calcolo sino al limite di 2 Milioni di euro sino al 31/12/2022, 10% della base di calcolo sino al limite di 4 Milioni di Euro per il 2023; 5% della base di calcolo sino al limite di 4 Milioni di Euro per il 2024 sino al 31/12/2025.
- attività di design ed ideazione estetica:** 10% della base di calcolo sino al limite di 2 Milioni di euro sino al 31/12/2023, 5% della base di calcolo sino al limite di 2 Milioni di Euro dal 2024 al 31/12/2025.

#### Spese ammissibili

##### Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale

- spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo
- quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo
- spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.

- d. quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale
- e. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta
- f. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.

#### **Attività di innovazione tecnologica:**

- a. spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa
- b. quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica
- c. spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta
- d. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta
- e. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta.

#### **Attività di design e ideazione estetica:**

- a. spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta
- b. quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari
- c. spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta
- d. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta
- e. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta.

L'utilizzo può avvenire esclusivamente in compensazione mediante modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'esercizio successivo a quello di maturazione previo adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

### **Credito d'imposta formazione**

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura del:

- 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le micro e piccole imprese
- 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese
- 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le grandi imprese.

La misura del credito d'imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti spese:

- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili. Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.

#### **Tematiche della Formazione 4.0**

- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

Il credito di imposta deve essere indicato in dichiarazione ed il suo utilizzo può avvenire esclusivamente in compensazione mediante modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

### **Credito d'imposta quotazione PMI**

Viene prorogato fino al 31.12.2022 il credito d'imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI. Il credito d'imposta è pari al 50% dei costi agevolabili fino ad un importo massimo di 200.000,00 euro.

### **Cessione di immobili strumentali nel contesto della cessione di azienda**

In caso di cessione d'azienda secondo la disciplina ordinaria, sul corrispettivo previsto per la componente immobiliare troverebbe applicazione l'aliquota del 9%, oltre alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50,00 euro ciascuna. La norma agevolativa (art. 1 co. 237 della L. 234/2021) consente, in determinate condizioni, di applicare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di 200,00 euro ciascuna, per un totale di 600,00 euro, agli immobili strumentali facenti parte dell'azienda ceduta. Tale regime di favore trova applicazione, in caso di cessione d'azienda (o di ramo d'azienda):

- limitatamente agli immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione (trasferiti nell'azienda o nel ramo d'azienda);
- a condizione che vi sia continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali.

### Credito d'imposta per ricerca e sviluppo di nuovi vaccini

L'art. 31 del c.d. "Decreto Sostegni bis" ha introdotto un credito d'imposta pari al 20% dei costi sostenuti per lo sviluppo di farmaci e vaccini sino al 31 dicembre 2030. Destinatari della misura sono le imprese residenti o stabili organizzazioni in Italia di imprese residenti o localizzate in altri stati UE od appartenenti allo Spazio Economico Europeo. Sono considerati ammissibili le seguenti attività costi per:

1. ricerca fondamentale;
2. ricerca industriale;
3. sviluppo sperimentale
4. studi di fattibilità.

Nell'ambito di dette attività i costi riconosciuti nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità sono:

1. spese per il personale;
2. costi relativi a strumentazione ed attrezzature;
3. spese generali direttamente imputabili al progetto.

Il credito d'imposta è riconosciuto sino ad un limite massimo annuale di 20 milioni di Euro per ciascun beneficiario, non è cumulabile con altri incentivi sotto forma di credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo., è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione mediante compensazione in F24.

### Credito d'imposta digitalizzazione agenzie di viaggio

L'art. 4 del DL 6.11.2021 n. 152, conv. L. 29.12.2021 n. 233, ha previsto un credito d'imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei *tour operator*. Possono beneficiare dell'agevolazione le agenzie di viaggio e i *tour operator* che:

- hanno codice ATECO 79.1, 79.11 e 79.12;
- sono regolarmente iscritti al Registro delle imprese al momento di presentazione della domanda;
- sono in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC);
- sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana;
- possiedono i requisiti richiesti dalla data di presentazione della domanda e li mantengono fino a cinque anni successivi alla concessione dell'agevolazione (pena la decadenza).

La misura è riconosciuta nella misura del 50% sino ad un limite massimo cumulato di 25.000 Euro per le spese sostenute sino al 31 12 2024 relative a:

1. impianti wi-fi;
2. siti web ottimizzati per il sistema mobile;
3. programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
4. spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
5. servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
6. strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
7. servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

Le relative domande devono essere presentate entro il 4 Aprile 2022. Il credito d'imposta può essere utilizzato:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;

- dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati;
- nei limiti dell'importo concesso dal Ministero del Turismo;

L'incentivo è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per gli aiuti “*de minimis*” e dal “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19*” e non è cumulabile con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

Credito d'imposta pagamento canone patrimoniale di concessione, autorizzazione od esposizione pubblicitaria.

Credito d'imposta su prodotti da riciclo e riuso.

### **Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate**

Prorogata per l'anno 2022 la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), suscettibili di produrre plusvalenze ai sensi dell'art. 67 co. 1 lettere da a) a *c-bis*) del TUIR, allorché ceduti a titolo oneroso. Per avvalersi della rideterminazione del costo dei terreni o delle partecipazioni non quotate, è necessario possedere il bene alla data dell'1.1.2022.

Entro il successivo 15.6.2022, occorrerà:

- effettuare la redazione e il giuramento di un'apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
- procedere con il versamento in autoliquidazione di un'imposta sostitutiva del 14% sul valore periziato, da parte del contribuente.

### **Credito di imposta per le imprese energivore**

L'art. 4 del d.l. 17/2022 riconosce un credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017 per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso:

- l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica;
- il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.

### **Credito d'imposta per le imprese a forte consumo di gas**

L'art. 5 del DL 17/2022 introduce un credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre del 2022.



L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;

### **Crediti d'imposta per le imprese operanti nel settore dell'autotrasporto**

L'art. 6 del DL 17/2022 prevede alcuni crediti d'imposta per le imprese operanti nel settore dell'autotrasporto.

Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti è riconosciuto, per il 2022, un credito d'imposta nella misura del 15% del costo di acquisto (al netto dell'IVA) del componente "AdBlue" necessario per la trazione dei mezzi.

Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto a elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto è riconosciuto, per il 2022, un credito d'imposta nella misura del 20% delle spese sostenute (al netto dell'IVA) per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi.

I suddetti crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;

### **Credito d'imposta per investimenti di efficienza energetica nel mezzogiorno**

L'art. 14 del DL 17/2022 riconosce fino al 30.11.2023 un credito d'imposta, nella misura massima consentita dal regolamento UE 651/2014, alle imprese che effettuano investimenti per ottenere una migliore efficienza energetica e promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24. Un emanando decreto ministeriale ne disciplinerà le modalità attuative.